



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'**

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

telefono: 02950908260 fax: 0295357307

C.F. e P.IVA: 09571970962 – Codice Ministeriale: 1030496050

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL SERVIZIO INTEGRATO MINORI E FAMIGLIA, AL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E AI SERVIZI COMPLEMENTARI PER I COMUNI DI LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO PERIODO GENNAIO 2021 – GIUGNO 2024. CIG 8484302B

VERBALE DI GARA N. 3

-- o o O o o --

L'anno **duemilaventi** il giorno **9** del mese di **dicembre**, alle ore **10.00**, in Via Martiri della Liberazione n. 11 a Pozzuolo Martesana, presso la sede dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' (d'ora in poi anche UCLAM), nell'Ufficio del Capo Settore 1, sito al piano primo e aperta al pubblico, il Responsabile Unico del Procedimento della fase di affidamento della gara (d'ora in poi anche R.U.P.), dott. Giampiero COMINETTI, assistito dalla dipendente Nadia MARTELOTTA, quale funzionario della stazione appaltante per supportare il R.U.P. nelle funzioni di segreteria, dichiara aperta la seduta in modalità telematica.

IL R.U.P.

Informa che:

- in data 03/12/2020 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Unione, nella sezione "Amministrazione trasparente" e sulla piattaforma Sintel della Regione Lombardia, nella sezione "Documentazione di gara", l'avviso pubblico con il quale si rendeva noto che la seduta pubblica della commissione di gara sarebbe stata espletata in videoconferenza e gestita da remoto su piattaforma GotoMeeting, nonché le modalità per richiedere la partecipazione alla stessa;
- entro il termine ultimo del 09/12/2020 alle ore 9.30, all'indirizzo mail staffdirezionale_cuc@unioneaddamartesana.it della stazione appaltante è pervenuta n. 1 richiesta, presentata dalla società COOP. STELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE P.I. 02874570134 – Forma singola, nella persona di Denise Viglietti Mail: deniplus@yahoo.it;
- la Stazione appaltante ha inviato in data 09/12/2020 all'indirizzo mail indicato l'invito alla riunione video, comunicando il seguente link:
<https://global.gotomeeting.com/join/199221381>
- Alla seduta, pubblica, risulta presente il rappresentante dell'operatore economico sopra indicato.

IL R.U.P. DICHIARA APERTA LA SEDUTA

Premesso che:

- l'avviso pubblico prevedeva che le offerte sarebbero potute essere presentate entro e non oltre il 18 novembre 2020 alle ore 12.45, pena l'irricevibilità dell'offerta e dunque la non ammissione alla gara, e che a tale data sono pervenute n. 8 offerte;
- In data 19 novembre 2020 si è proceduto, in seduta pubblica, alla verifica dell'ammissibilità delle offerte pervenute, come da relativo verbale n. 1, che qui si intende integralmente richiamato;
- A seguito della verifica amministrativa della documentazione contenuta nel plico telematico "Documentazione Amministrativa" è stato avviato il procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per i seguenti operatori economici:

N	Concorrente
1	C.T.A. CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA SCRL ONLUS P.I. 10849790158 – Forma singola
7	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE ONLUS P.I. 05845721215 – Forma singola

- In particolare, è stato chiesto alla Società Cooperativa Raggio di Sole Onlus di fornire, entro e non oltre il 23 novembre 2020, alle ore 9.30, le dichiarazioni integrative contenute nel DGUE e la dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
- In data 23/11/2020 si è proceduto, in seduta pubblica, all'esame della documentazione pervenuta a seguito del "soccorso istruttorio" e, come si evince la verbale n. 2, che qui si intende integralmente richiamato, è stata disposta la non ammissione dell'operatore economico SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE **RAGGIO DI SOLE ONLUS** P.I. 05845721215, in quanto *"non possiede tutti i requisiti di ordine generale richiesti per partecipare alla gara, come dalla stessa dichiarato nel D.G.U.E."*;
- Il verbale di gara n. 2 è stato trasmesso a tutti gli operatori economico tramite la piattaforma Sintel in data 24/11/2020 ID 131663939;
- Avverso tale non ammissione, la Cooperativa in questione ha fatto pervenire in data 25 novembre 2020, ns. prot. 10477, istanza di annullamento in autotutela dell'esclusione (denominata preavviso di ricorso), successivamente integrata con comunicazione in data 30 novembre 2020, ns. prot. 10635;
- La Centrale Unica di Committenza in data 25/11/2020 ID 131717361 comunicava agli operatori economici che la procedura di gara veniva sospesa;
- Esaminata l'istanza di annullamento in autotutela sopra richiamata, in riferimento all'esclusione disposta il verbale n. 2 del 23/11/2020, si ritiene di poter procedere all'esercizio del proprio potere di annullamento in autotutela dell'esclusione disposta nei confronti della SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE **RAGGIO DI SOLE ONLUS** P.I., riaprendo con la presente seduta la fase di ammissione dei concorrenti (comunicata ai tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta tramite il portale SINTEL nella sezione "comunicazioni procedura" ID 132035027 del 03/12/2020) e riammettendo la stessa alla partecipazione alla procedura di gara per le ragioni che seguono.

Al riguardo si ricorda che:

- (i) la Società Cooperativa Raggio di Sole ha barrato nel DGUE, nella parte dedicata ai gravi errori professionali, la casella positiva. Contestualmente, ha dichiarato sempre attraverso il DGUE, in sede di gara, quanto segue *"che il comune di Velletri con determinazione nr 977 del 01.08.2019 (comunicata il 05.08.2019) ha disposto la revoca dell'affidamento per presunti*

inadempimenti (ritenuti non gravi dall'ANAC) invece imputabili esclusivamente all'Amministrazione così come oggetto di accertamento dinanzi al TAR con R.G. 10668/2019 ed in via di prossimo accertamento dinanzi al Tribunale Ordinario. Si rileva, altresì, che la Città di Torino ha erroneamente revocato con determina n.4262/2020 (in via di impugnazione dinanzi al TAR) una precedente aggiudicazione per presunte omesse dichiarazioni della revoca di Velletri in sede di istanza di partecipazione (salvo che la revoca è intervenuta successivamente alla stessa)";

- (ii)** unitamente al DGUE, la Società Cooperativa Raggio di Sole ha altresì prodotto una dichiarazione nella quale ha affermato che *"l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità"*;
- (iii)** dall'esame congiunto di tale dichiarazione e del DGUE emerge, su un piano sostanziale, che nella prospettiva della Società Cooperativa Raggio di Sole, le circostanze dichiarate non avrebbero un impatto sull'accesso alla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis), del D. Lgs. n. 50/2016. Diversamente, ed è questa la lettura data nella precedente seduta di gara a cui si ritiene di dover porre rimedio nella presente, che la Società Cooperativa Raggio di Sole ha partecipato alla gara dichiarando espressamente di non possedere i requisiti di moralità professionale per accedervi e quindi con la certezza di esserne esclusa. Il che, a seguito di approfondimento, anche alla luce dell'istanza di annullamento in autotutela più sopra richiamata, si porrebbe in contrasto con la stessa decisione della Società Cooperativa Raggio di Sole di partecipare alla gara.

Ciò premesso, risulta allora necessario valutare il contenuto delle dichiarazioni rese dalla Cooperativa Raggio di Sole ai fini della valutazione della rilevanza di tali dichiarazioni.

A questo proposito, si rileva che:

- (i)** rispetto alla dichiarazione relativa alla revoca dell'aggiudicazione disposta dal Comune di Velletri, è emerso che dalla sentenza del TAR Lazio sul ricorso R.G. 10668/2019 (oggetto di dichiarazione) il comportamento tenuto dalla Cooperativa nei confronti del Comune di Velletri appare sporadico, infatti dal Casellario Informativo di ANAC del 26/11/2020 *non emergano altre situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice*. In particolare, dalla predetta Sentenza emerge come la Cooperativa non abbia sottoscritto il contratto di appalto in ragione di una erronea interpretazione della clausola sociale che, a suo dire, avrebbe comportato l'obbligo di riassorbimento totale del personale del gestore uscente del servizio di gestione dell'asilo nido comunale. Il TAR ha invece sostenuto che la Cooperativa *"avrebbe*

quindi ben potuto disporre un riassorbimento dei lavoratori nei limiti dell'articolazione del servizio prevista nella sua offerta tecnica e non in modo generalizzato ed indiscriminato";

- (ii)** rispetto alla presente procedura di gara, l'art. 19 del Disciplinare di gara ben chiarisce la portata non generalizzata della clausola sociale e l'obbligo di contemperare il riassorbimento prioritario del personale del gestore uscente con *"l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel contratto"*. Condizione ben conosciuta dalla Cooperativa che ha infatti dichiarato, in sede di gara, di accettare le condizioni della *lex specialis* di gara;
- (iii)** relativamente alla revoca dell'aggiudicazione disposta dalla Città di Torino, con nota prot. 10635 del 30/11/2020 la Cooperativa ha informato questa Stazione Appaltante che con ricorso al T.A.R. Piemonte R.G. n. 898/2020 è stato richiesto tra l'altro *"l'annullamento previa sospensiva anche inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a. dei seguenti provvedimenti: a) della determinazione dirigenziale n. 4262 del 16.11.2020 avente ad oggetto la revoca dell'aggiudicazione del servizio di nido d'infanzia disposta in favore della ricorrente, l'escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all'ANAC"* e che il presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), ha accolto la domanda di misura cautelare monocratica, sospendendo l'efficacia degli atti impugnati e che, allo stato, la Cooperativa non risulta quindi oggetto di ulteriore revoca. In ogni caso è da ricordare come tale revoca dell'aggiudicazione è stata disposta in ragione dell'omessa informazione relativa al Comune di Velletri. Vicenda invece correttamente dichiarata nella presente procedura di gara.

Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, si ritiene che la revoca dell'aggiudicazione del Comune di Velletri e la revoca disposta dal Comune di Torino non costituiscano un grave illecito professionale ai sensi dell'art. 80, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

In tal senso si informa infatti che la Centrale Unica di Committenza, anche attraverso la piattaforma di AVCPass, ha richiesto e ottenuto la seguente documentazione, tutta depositata agli atti:

- registro delle imprese
- casellario informatico
- certificazione dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reati
- certificato del casellario giudiziale integrale dei soggetti di cui all'art. 80 del Codice
- documento unico di regolarità contributiva;

e che dall'esame di tale documentazione non si evidenzia a carico della Cooperativa Raggio di Sole cause di esclusione.

Precisato, inoltre, che si è proceduto a richiedere, sempre tramite la piattaforma AVCPass anche il nulla osta antimafia e la regolarità fiscale, rispettivamente in data 30/11/2020 e 26/11/2020, ma che tali richieste non sono ancora state evase dagli enti competenti.

Precisato che l'art. 17 del disciplinare di gara stabilisce che *"...In qualsiasi momento nel corso della procedura la Centrale Unica di Committenza può effettuare i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di cui al precedente punto 7 (cfr. Comunicato del Presidente di ANAC del 08/11/2017)..."*;

Per i motivi tutti sopra esposti si ritiene di dichiarare la **RIAMMISSIONE** del concorrente SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE **RAGGIO DI SOLE ONLUS** (P.I. 05845721215) alla fase successiva della gara.

Il RUP procede all'apertura delle buste "B – Offerta Tecnica" di tutti gli operatori economici che hanno partecipato alla gara, in quanto tutti ammessi, per la sola verifica formale del corretto contenuto della stessa. La verifica è positiva per tutte le Società ammesse.

Il R.U.P. dispone la pubblicazione e l'invio del presente verbale a tutti i partecipanti alla gara e la trasmissione delle buste contenente l'offerta tecnica alla Commissione Giudicatrice.

Il presente verbale viene rimesso alla Centrale Unica di Committenza per il prosieguo delle procedure.

Il R.U.P. chiude la seduta alle ore 10.23.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RUP: dott. Giampiero Cominetti

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Nadia Martellotta

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)